

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1402

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAPARINI, GRIMOLDI, GUIDESI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI

Disposizioni per l'organizzazione del sistema di previdenza e assistenza sociale su base regionale

Presentata il 22 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli interventi normativi di soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e del loro accorpamento all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in un'ottica di risparmio e di razionalizzazione delle risorse, non sembrano portare ai risultati sperati. Da quanto si legge nel primo bilancio del cosiddetto « super-INPS », approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) il 10 luglio 2012, la confluenza delle pensioni dell'INPDAP e dell'ENPALS porterà a un disavanzo dell'INPS di circa 7 miliardi di

euro nel 2013 e nel 2014, a riprova che la logica del « calderone » non paga.

Sono anni che sentiamo parlare di « buco dell'INPS » per via dei continui accorpamenti di enti in dissesto, ma anche e soprattutto per uno squilibrio tra entrate contributive e uscite in prestazioni previdenziali e assistenziali.

Lo squilibrio più indiscutibile, tuttavia, si registra a livello territoriale, con un sud che, a fronte di minori contributi versati — rispetto al nord — al sistema previdenziale generale, usufruisce di maggiori prestazioni. Non si ritiene giusto che ogni qualvolta si metta mano al sistema previdenziale a farne le spese sia sempre e soltanto una parte di lavoratori contribuenti, perché esiste sempre un'altra parte di persone

che, operando nell'illegalità, da quel sistema prende senza dare (false pensioni di invalidità o simulati ricongiungimenti familiari eccetera). Per questo motivo si ritiene necessario, al fine di conseguire l'equilibrio dei conti e di creare un impianto di maggior controllo e responsabilità, riformare il sistema previdenziale prevedendone l'organizzazione su base regionale.

Peraltro è ferma la convinzione che al federalismo fiscale debba accompagnarsi un analogo federalismo previdenziale affinché sia garantita a ciascuna regione la completa disponibilità delle proprie risorse.

L'articolo 1 della presente iniziativa legislativa prevede, pertanto, la soppressione dell'INPS e l'istituzione degli istituti regionali di previdenza sociale (IRPS), che subentrano al soppresso INPS nella gestione delle pensioni dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi, dei commercianti e degli agricoltori.

L'articolo 2 prevede che gli IRPS siano organizzati con due archivi: uno principale, nel quale sono iscritti i lavoratori residenti nella regione, e uno secondario, nel quale sono iscritti i lavoratori residenti in altre regioni; ovviamente i periodi contributivi accreditati presso diversi IRPS sono cumulabili gratuitamente attraverso il meccanismo della totalizzazione.

L'articolo 3 prevede, invece, l'istituzione, sempre presso ogni regione, degli istituti regionali di assistenza sociale (IRAS), in una logica di netta separazione tra previdenza e assistenza.

Ai sensi dell'articolo 4, gli IRPS e gli IRAS sono sottoposti alla vigilanza degli assessorati regionali competenti in materia di lavoro e di bilancio e al controllo successivo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'articolo 5, infine, prevede l'obbligo del pareggio di bilancio per gli IRPS e per gli IRAS.

Si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e istituzione degli istituti regionali di previdenza sociale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è soppresso.

2. Presso ogni regione è istituito l'istituto regionale di previdenza sociale (IRPS), che esercita la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria contro la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti e delle altre forme assicurative obbligatorie in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi, ad eccezione dei liberi professionisti iscritti obbligatoriamente a casse o a istituti privatizzati.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPS sono trasferite agli IRPS, che utilizzano le sedi regionali e provinciali dell'INPS già esistenti.

4. All'interno degli IRPS sono costituite le seguenti gestioni autonome:

a) Fondo pensioni lavoratori dipendenti pubblici;

b) Fondo pensioni lavoratori dipendenti privati;

c) Fondo pensioni lavoratori autonomi;

d) Fondo pensioni lavoratori del settore del commercio e dell'artigianato;

e) Fondo pensioni lavoratori del settore agricolo, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

f) Fondo gestione prestazioni temporanee, relativo all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, alla cassa integrazione guadagni, alla cassa unica assegni familiari e alle indennità di malattia e di maternità.

5. Con legge regionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme che regolano il regime contributivo, i requisiti assicurativi e il calcolo delle prestazioni.

ART. 2.

(Organizzazione degli IRPS).

1. Presso ogni IRPS sono costituiti:

a) un archivio principale delle posizioni assicurative dei lavoratori residenti nella regione;

b) un archivio secondario dei contributi accreditati in favore di lavoratori non residenti nella regione, relativi a prestazioni di lavoro svolte nella medesima regione.

2. I periodi di lavoro svolti in ogni regione sono totalizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.

3. Il lavoratore che nel corso della vita lavorativa ha prestato attività in regioni diverse, al maturare del diritto alla pensione, deve presentare domanda presso la regione di residenza.

ART. 3.

(Istituzione degli istituti regionali di assistenza sociale).

1. Presso ogni regione è istituito l'istituto regionale di assistenza sociale (IRAS) con i seguenti compiti:

a) gestione delle pensioni sociali;

b) accertamento e liquidazione dei trattamenti indennitari agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;

c) gestione dei trattamenti di integrazione al minimo.

2. Con legge regionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'espletamento delle attività assistenziali di cui al comma 1.

ART. 4.

(Vigilanza).

1. Gli IRPS e gli IRAS sono sottoposti alla vigilanza degli assessorati regionali competenti in materia di lavoro e di bilancio e al controllo successivo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

ART. 5.

(Obbligo del pareggio di bilancio).

1. Gli IRPS e gli IRAS hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio. Nel caso in cui si verifichi un *deficit* di bilancio per tre anni consecutivi, la regione nomina un commissario incaricato di ristabilire il pareggio. La nomina del commissario è altresì obbligatoria nel caso in cui il *deficit*, anche per un solo anno, superi il 3 per cento.

2. È vietato procedere al risanamento del *deficit* di bilancio degli IRPS e degli IRAS utilizzando fondi, contributi, trasferimenti, tasse e ogni altro sostegno dello Stato e di regioni diverse da quella dell'IRPS o dell'IRAS interessato, nonché di altri IRPS o IRAS.

3. Le regioni, al fine di ristabilire il pareggio di bilancio dei rispettivi IRPS e IRAS, possono procedere all'aumento dell'addizionale regionale alle imposte sui redditi, in deroga ai limiti vigenti, al fine di ottenere un gettito aggiuntivo pari e non

superiore al *deficit* di bilancio dell'IRPS o dell'IRAS interessato.

4. Il commissario di cui al comma 1, al fine di ristabilire il pareggio di bilancio, procede alla riduzione dei costi sostenuti dall'IRPS o dall'IRAS interessato e può, altresì, procedere alla riduzione delle prestazioni da questo erogate.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0015100